



TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

CIRCOLARE per il periodo dal 21 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

All'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti

Ai curatori

I giudici delegati

visto l'articolo 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

visto l'ordine di servizio n. 5/2020 dd. 18.3.2020 del Presidente del Tribunale di Trieste

considerato che si rende necessario temperare le gravi conseguenze economiche determinate a carico di imprese, lavoratori e professionisti dall'emergenza sanitaria in atto, adottando la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3 D.L. 18/2020 in relazione sia alle attività dirette, connesse e strumentali alla ripartizione, onde consentire la reimmissione in circolo di risorse finanziarie, sia alle fasi iniziali della procedura caratterizzate da indifferibilità, sia infine alla trattazione, per i fallimenti più risalenti, delle domande tardive ex art. 101 L.F.;

rilevato che, nella trattazione della predetta attività, si impone l'adozione delle cautele volte a evitare assembramenti e ad assicurare il distanziamento sociale, in conformità sia alla recente normativa di urgenza, sia all'ordine di servizio n. 5/2020 del Presidente del Tribunale dd. 18.3.2020;

così dispongono

A) PER LE ATTIVITÀ IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO:

Sono eseguibili le sole attività indifferibili ed urgenti, come, ad esempio, nel caso di pericolo di sottrazione o di deterioramento di beni da acquisirsi all'attivo, l'asporto tramite ausiliario del patrimonio mobiliare da inventariare, e la messa in sicurezza con assicurazione, posto che l'inventario, per la indisponibilità del cancelliere, non potrà essere eseguito sino al 30.06.2020

B) PER IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE EX ART. 33 L.F., DELLE RELAZIONI SEMESTRALI, DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Opera la generale sospensione dei termini processuali sino al 11.5.2020, con la conseguenza che il termine che era in corso viene prorogato dopo la scadenza del periodo di sospensione di quanto mancava alla scadenza ordinaria alla data di inizio della sospensione (9.3.2020)

C) PER LE DOMANDE TARDIVE EX ART. 101 L.F.

Verranno trattate, in quanto ritenute urgenti ex art. 83, comma 3 D.L. 18/2020, le sole domande tardive riguardanti le procedure fallimentari aperte entro il 2018, con modalità da remoto per quanto riguarda i curatori, e modalità tali da comportare distanziamento sociale e adozione delle misure legali di protezione quanto alle parti che eventualmente intendano comparire all'udienza.

In relazione alle domande tardive, oggetto di procedure aperte sino al 2018, il cui esame, originariamente previsto dal 9.3.2020 al 30.6.2020, sia già stato rinviato d'ufficio ai sensi del D.L. 18/2020, **i curatori sono invitati a richiedere al giudice delegato la fissazione di una nuova udienza**, depositando lo stato passivo 15 giorni prima della nuova data, e dando relativa comunicazione agli interessati, contenente anche la menzione della dichiarazione d'urgenza e l'indicazione delle nuove modalità di trattazione delle domande.

D) PER IL PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE

L'attività di riparto, riguardante sia i riparti parziali, sia quelli finali, **viene dichiarata urgente** ai sensi dell'art. 83, comma 3 DL 18/2020.

Si dispone che il curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del deposito del piano di riparto e del decreto che ordina il deposito ai creditori indicati nel secondo comma dell'art. 110 L.F. a mezzo PEC, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio in via telematica previa richiesta e che, essendo intervenuta la declaratoria di urgenza e considerata l'esigenza di contenimento dei rischi pandemici, l'approvazione si svolgerà con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti e tengano conto della riduzione, necessitata, del personale di cancelleria. Pertanto eventuali reclami o semplici osservazioni vanno presentati con invio e deposito telematico, sia al curatore alla pec del fallimento, sia alla mail del curatore dal medesimo comunicata, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del decreto che ordina il deposito in cancelleria con le modalità di cui all'art. 36 L.F., non applicandosi la sospensione sino al 11.05.2020.

Il curatore darà prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del giudice delegato, nome.cognome@giustizia.it, delle comunicazioni effettuate ai creditori, anche ex art. 31 *bis*, comma 2, L.F., dando poi notizia di eventuali reclami od osservazioni pervenute alla PEC del fallimento o alla pec del curatore.

Il deposito delle citate prove deve avvenire, quando il curatore ha la sicurezza che il termine per il reclamo è decorso per tutti i creditori e deve essere accompagnato dalla richiesta di esecutività e di emissione del mandato telematico in unico corpo con il piano approvato.

I curatori devono ripresentare i riparti, parziali e finali, depositati dal 23 febbraio 2020 e non ancora dichiarati esecutivi, procedendo come da istruzioni, e comunicando agli interessati che, a seguito della dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, D.L. 18/2020, riprende a decorrere, dalla data della comunicazione, il termine per l'eventuale reclamo ex art. 36 L.F. precedentemente sospeso

E) PER I RENDICONTI

Le udienze di rendiconto, in quanto prodromiche al riparto finale e alla chiusura della procedura, **sono dichiarate urgenti** ai sensi dell'art. 83, comma 3 DL 18/2020.

Verranno trattate con modalità da remoto per quanto riguarda i curatori, e modalità tali da comportare distanziamento sociale e adozione delle misure legali di protezione quanto alle parti che eventualmente intendano comparire all'udienza.

I rendiconti che, originariamente fissati dal 9.3.2020 al 30.6.2020, siano stati rinviato d'ufficio ai sensi del D.L. 18/2020, devono essere nuovamente comunicati, non operando più la sospensione e considerate le nuove modalità di svolgimento dell'udienza

F) PER LE CHIUSURE:

I curatori, tenuto conto della fase di rallentamento dell'attività, sono invitati a provvedere con sollecitudine, con particolare riferimento alle procedure più risalenti.

Trieste, 21 aprile 2020

I giudici delegati

dott. Riccardo Merluzzi

dott. Daniele Venier